



# **Regolamento COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI**

*(Art. 1, commi da 186 a 205 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197)*

## **INDICE**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Finalità del Regolamento

Art. 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

Art. 5 – Riduzione degli importi dovuti in applicazione alla definizione agevolata

Art. 6 – Modalità di applicazione della definizione agevolata

Art. 7 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 8 – Notifica del diniego alle istanze di definizione agevolata

Art. 9 – Efficacia ed effetti della definizione agevolata

Art. 10 – Entrata in vigore e disposizioni finali

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riservato potestà regolamentare ai Comuni in materia di gestione delle proprie entrate, si intende disciplinare l'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie o liti pendenti, in ogni grado e stato di giudizio.
2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 1, commi da 186 a 205 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023-2025), che riconosce agli enti locali la possibilità di introdurre l'istituto deflativo del contenzioso che afferisce alla definizione agevolata delle liti pendenti, espressamente disciplinato dalla normativa vigente per le controversie relative ad entrate tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

**Art. 2**  
**Finalità del Regolamento**

1. Con il presente Regolamento si offre la possibilità ai contribuenti di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria che risultino pendenti in ogni stato e grado del giudizio, comprese quelle innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della Legge 29 dicembre 2022 n.197 (entrata in vigore: 01 gennaio 2023) in relazione a ciascun atto impugnato.
2. L'adozione del predetto istituto deflativo consente al Comune di definire procedure relative alle liti fiscali, che possono comportare oneri allo stesso ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti.
3. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi tributari con tempestività e nelle modalità previsti dalle disposizioni normative e regolamenti in materia.

**Art. 3**  
**Ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti**

1. Le disposizioni dettate dal presente Regolamento prevedono la definizione agevolata delle controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale (*I.C.I., IMU, TASI, T.A.R.S.U., TARES, TARI, Imposta di pubblicità e DPA, TOSAP*), attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte il Comune impositore, pendenti alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge 197/2022) in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione processuale ai sensi del D.Lgs. 546/92.
2. Per Comune impositore si intende:

**a)** il Comune di SOVERATO, per quanto attiene a:

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); Imposta Municipale Unica (IMU); Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI); Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU); Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); Tassa sui rifiuti (TARI); Imposta di pubblicità; Diritti Pubbliche Affissioni (DPA); Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP);

**b)** il Soggetto giuridico concessionario o affidatario della riscossione dei tributi di competenza comunale ADER (c.f. e p.iva: 13756881002) per quanto afferisce a:

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); Imposta Municipale Unica (IMU); Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI); Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU); Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); Tassa sui rifiuti (TARI); Imposta di pubblicità; Diritti Pubbliche Affissioni (DPA); Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP);

**c)** il Soggetto giuridico concessionario o affidatario della riscossione dei tributi di competenza comunale C. & C. SRL s.p.a. (c.f. e p.iva: 0705767070726) per quanto afferisce a:

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); Imposta Municipale Unica (IMU); Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI); Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU); Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); Tassa sui rifiuti (TARI); Imposta di pubblicità; Diritti Pubbliche Affissioni (DPA); Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP).

3. Possono essere oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

4. La definizione agevolata delle liti pendenti prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione processuale.

#### **Art. 4**

##### **Atti esclusi dalla definizione agevolata**

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023.

2. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il contribuente che abbia richiesto di aderire alla stessa definizione agevolata rinunci a quest'ultima prima del perfezionamento della definizione stessa.

3. Sono altresì escluse dal perimetro oggettivo di applicabilità della definizione agevolata delle liti pendenti le controversie tributarie che afferiscono al diniego di rimborsi.

#### **Art. 5**

##### **Riduzione degli importi dovuti in applicazione della definizione agevolata**

1. Il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o che ne ha la legittimazione processuale, previa presentazione di apposita istanza al Comune impositore, o ai soggetti affidatari o concessionari della riscossione dei tributi di competenza comunali, può beneficiare della definizione agevolata consistente nel pagamento ridotto, espresso in percentuale sul

valore della controversia di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 546/92, in relazione allo stato ed al grado in cui pende la controversia medesima, come descritto per le fattispecie che seguono:

**a** controversia attribuita alla giurisdizione tributaria:

i) che risulti pendente alla data di entrata in vigore della Legge 29 dicembre 2022 n.197, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio;

oppure

ii) per la quale risulti notificato il ricorso ai sensi degli artt. 17-*bis* o 20 del D.Lgs. 546/92 al Comune impositore entro la data di entrata in vigore della L.197/2022;

definibile con il pagamento dell'importo pari al **100%** del valore della controversia;

**b** controversia attribuita alla giurisdizione tributaria, per la quale risulti pendente il ricorso iscritto in primo grado: definibile con il pagamento dell'importo pari al **90%** del valore della controversia;

**c** controversia attribuita alla giurisdizione tributaria, per la quale il Comune impositore sia risultato soccombente, nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data di entrata in vigore della L.197/2022, specificatamente ed esclusivamente in sede processuale di primo grado, è definibile con il pagamento dell'importo pari al **40%** del valore della controversia;

**d** controversia attribuita alla giurisdizione tributaria, per la quale il Comune impositore sia risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data di entrata in vigore della L.197/2022, specificatamente ed esclusivamente in sede processuale di secondo grado, definibile con il pagamento dell'importo pari al **15%** del valore della controversia;

**e** controversia attribuita alla giurisdizione tributaria, che risulti pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per la quale il Comune impositore sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, definibile con il pagamento dell'importo pari al **5%** del valore della controversia;

**f** controversia attribuita alla giurisdizione tributaria, per la quale risulti un accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune impositore, definibile con il pagamento dell'importo del tributo per intero, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo quanto disciplinato alle lettere **c** e **d** del comma 1 del presente articolo, per la parte di atto annullata.

2. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, possono essere definite:

**a** con il pagamento del **15%** delle stesse in caso di soccombenza del Comune impositore nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della L.197/2022;

**b** con il pagamento del **40%** negli altri casi, ovvero nella fattispecie per cui sia stata emessa sentenza sfavorevole al contribuente o ancora nella fattispecie per cui non sia stata emessa alcuna sentenza.

3. Per quanto concerne le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo, queste possono essere definite senza versamento da parte del contribuente di alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente disciplina regolamentante la definizione agevolata.

## Art. 6

### Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente Regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune o dai soggetti affidatari o concessionari della riscossione dei tributi di competenza comunali, in versione cartacea o informatica da reperire rispettivamente presso le proprie sedi operative o sui siti web istituzionali.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30 giugno 2023.
3. Per gli importi oggetto di definizione agevolata:
  - a** uguali o superiori ad euro 1.000,00 (mille/00) e fino ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di quindici rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023, da versare entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno;
  - b** superiori ad euro 5.000,01 (cinquemila/01), è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023, da versare entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
4. Nell'istanza di definizione agevolata il contribuente deve indicare, ove quest'ultimo opti per la rateizzazione del versamento del *quantum* oggetto dell'istanza, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento dell'importo dovuto.
5. Alle rate successive alla prima sono dovuti, in entrambi i casi di cui alle suddette lettere **a** e **b**, gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione dell'istanza e con allegata ricevuta del pagamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
6. All'ammontare delle rate sono applicati gli interessi al tasso legale, utilizzando il criterio del *pro rata temporis*.

## Art. 7

### Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il contribuente presenta l'istanza, con allegata ricevuta di versamento della prima rata o dell'intero importo, in conformità al precedente articolo 6, su modello reso disponibile sul sito web istituzionale del Comune o dai soggetti affidatari o concessionari della riscossione dei tributi di competenza comunale, entro il 30 giugno 2023 con una delle seguenti modalità:
  - a) se la parte processuale oggetto della controversia pendente è il Comune di SOVERATO:**
    - i. mediante consegna diretta a mano al Settore Legale del Comune di SOVERATO;
    - ii. mediante servizio postale tramite raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale, all'indirizzo seguente: Settore Legale del Comune di SOVERATO Piazza Maria Ausiliatrice, 8 in SOVERATO (88068);

iii. mediante pec, purché l'indirizzo di posta elettronica certificata sia riferito allo stesso contribuente istante, all'indirizzo pec seguente: [comunesoverato@pec.SOVERATO.CALABRIA.IT](mailto:comunesoverato@pec.SOVERATO.CALABRIA.IT)

b) se la parte processuale oggetto della controversia pendente è A.D.E.R. (c.f. e p.iva 13756881002):

i. con le modalità indicate ed in conformità alla modulistica messa a disposizione sul sito internet del soggetto di cui alla presente lettera;

c) se la parte processuale oggetto della controversia pendente è la C. & C. SRL s.p.a. (c.f. e p.iva: 0705767070726):

i. con le modalità indicate ed in conformità alla modulistica messa a disposizione sul sito internet del soggetto di cui alla presente lettera;

2. L'istanza, presentata sul modello suddetto, è esente da bollo e deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità del soggetto istante (cognome, nome, / ragione-denominazione sociale, codice fiscale/partita iva, luogo e data di nascita / di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi alla lite pendente (ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza, eventuale sentenza non definitiva).

3. Il contribuente-istante è tenuto a presentare tante istanze quanti sono gli atti impugnati per i quali intende avvalersi dell'istituto deflativo di cui al presente Regolamento. Qualora quindi con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta istanza di definizione per ciascun atto, con allegate ricevute dei rispettivi versamenti, in conformità a quanto previsto all'articolo 6. Non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.

4. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione, se accolta, non dà comunque diritto alla restituzione nei confronti del contribuente delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto al *quantum* definito.

5. Il soggetto competente ad esaminare le domande di definizione agevolata delle liti pendenti presentate dai soggetti istanti, di cui al presente Regolamento, è, per quanto di competenza del Comune di SOVERATO, come parte processuale di cui all'art.3 comma 2 lettera *a* del presente Regolamento, il Funzionario Responsabile del Contenzioso nominato con atto deliberativo giuntale.

6. Qualora nella controversia tributaria pendente risultino parti in causa, ovvero risultino notificati gli atti oggetto di impugnazione, sia i/al comune che i/al soggetto affidatario o concessionario della riscossione dei tributi di competenza comunale di cui all'art. 3 comma 2 *lett. b-c-d*, il contribuente è tenuto a presentare l'istanza di definizione agevolata, con allegato ricevuta di versamento della prima rata o dell'intero importo, **solo ed esclusivamente** al soggetto affidatario o concessionario.

## Art. 8

### Notifica del diniego alle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune impositore notifica al domicilio o alla pec del contribuente, come indicati da quest'ultimo nell'istanza di definizione agevolata, l'eventuale diniego riferito all'istanza di definizione stessa entro la data del 31 luglio 2024 ai sensi dell'art.1 c. 200 della L.197/2022, indicando le motivazioni di rigetto ovvero di diniego.

2. Il diniego di cui al comma 1 è impugnabile, entro sessanta giorni dalla notifica al soggetto istante, da quest'ultimo dinanzi l'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

## **Art. 9**

### **Efficacia ed effetti della definizione agevolata**

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata delle liti pendenti, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate richieste entro e non oltre le scadenze previste dal presente Regolamento.

2. Il versamento degli importi dovuti in virtù della definizione agevolata potrà essere eseguito, se in favore:

**a** del Comune di SOVERATO, per tributi oggetto di controversie pendenti, le cui annualità d'imposta decorrono dal 01-01- 2017 in poi mediante:

- bollettino per il pagamento tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA;
- modello F24.

3. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva delle somme in contenzioso, senza che il contribuente abbia versato gli importi dovuti, il perfezionamento della definizione di cui al presente Regolamento consente di ottenere lo sgravio del ruolo/ingiunzione di pagamento/procedura coattiva.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme residuali al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge 197/2022.

6. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice competente, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tale fattispecie il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

7. In caso di deposito di cui al comma 6 il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

8. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della L.197/2022 ed il 31 luglio 2023.

## **Art. 10**

### **Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento è immediatamente efficace.



2. Il Comune e i soggetti affidatari o concessionari della riscossione dei tributi di competenza comunale adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente Regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto, restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 186 a 204, della Legge n. 197/2022 e della normativa correlata.